GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 4-quinquies

Nomina e tirocinio del magistrato tributario

I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio

Versione in vigore dal 16 settembre 2022, non più in vigore dal 22 settembre 2022 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Giurisdizione tributaria
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Capo	I — Gli organi della giurisdizione tributaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/giurisdizione-tributaria/art-4-quinquies-nomina-e-tirocinio-del-magistrato-tributario/versione/27

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it